

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2021, n. 2254

Modello di gestione dell'infrastruttura ferroviaria di competenza della Regione Puglia. Approvazione linee di indirizzo e affidamento provvisorio in proroga dei contratti di servizio in essere.

L'Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile, dott.ssa Anna MAURODINOIA, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio Contratti di Servizio e TPL, dal Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità e confermata dal Direttore del Dipartimento Mobilità, riferisce quanto segue.

VISTO

- il Testo Unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse approvato con Regio Decreto n. 1447 del 9 maggio 1912 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 *“Conferimento alle Regioni ed agli Enti Locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale a norma dell’art. 4 comma 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59”* e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare, l’articolo 8 che prevede la delega delle funzioni e dei compiti di programmazione ed amministrazione inerenti i servizi di trasporto ferroviario di interesse regionale e locale non in concessione a FS SpA;
- il DPR n. 616/1977 concernente il trasferimento e la delega delle funzioni dallo Stato alle Regioni ed in particolare, l’art. 86, relativo alle funzioni delegate in materia di linee ferroviarie;
- il DPR 753/1980 in materia di sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie, e relativi regolamenti attuativi, ove applicabile/i;
- il decreto-legge 4 marzo 1989 n. 77, recante *“Disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime”*, convertito in legge n. 160 del 1989, con particolare riguardo all’art. 3, in tema di immobili, opere e impianti acquisiti dall’azienda ferroviaria a proprie spese;
- l’art. 105, co. 2, lett. h) del D.Lgs. n. 112/1998 con il quale sono trasferite alle Regioni le funzioni relative al *“rilascio di concessioni per la gestione delle infrastrutture ferroviarie di interesse regionale”*, nonché il co. 4;
- l’art. 21 della Legge n. 472 del 7 dicembre 1999 recante *“Interventi nel settore dei trasporti”*;
- D.Lgs. 15 luglio 2015, n. 112 *“Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico”*;
- D. Lgs. 14 maggio 2019, n. 50 *“Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie”*;
- D. Lgs. 14 maggio 2019, n. 57 *“Attuazione della direttiva 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario dell’Unione europea (rifusione)”*;
- l’art. 10 rubricato *“Fondo comune per il rinnovo degli impianti e materiale rotabile”* della legge 8 giugno 1978, n. 297;
- il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 *“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”* e ss.mm. e ii.;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 *“Codice dei contratti pubblici”* e ss. mm. e ii.;
- il DM MIT 16 aprile 2018 *“Individuazione delle linee ferroviarie regionali di rilevanza per la rete nazionale”*;
- la legge regionale 23 giugno 2008 n. 16 *“Principi, indirizzi e linee di intervento in materia di piano regionale dei trasporti”*;
- la legge regionale 31 ottobre 2002, n. 18 *“Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale”* e ss. mm. e ii. che, all’art. 21, c. 4 stabilisce che al rilascio della concessione per la gestione della rete ferroviaria provvede la Giunta regionale, determinando le condizioni per l’accesso alla rete stessa nel rispetto dei principi ispiratori delle direttive dell’U.E., in particolare per quanto attiene la separazione dai servizi.

Considerato che il presente atto interviene in un contesto, in fatto e diritto, di emergenza sanitaria supportato altresì dal seguente quadro normativo in materia:

- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19”*, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 18 con il quale il Governo nazionale per contrastare gli effetti dell'emergenza coronavirus sull'economia nazionale ha approvato il cosiddetto Decreto *“Cura Italia”*;
- il decreto-legge n. 221 del 24/12/2021 con il quale è stato prorogato, fino al 31 marzo 2022, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, stato entro cui il presente atto interviene.

Premesso che:

- all'art. 6 della L.R. n. 16/2008, quale obiettivo specifico del Piano Regionale dei Trasporti è indicato, lett. p: *“Contribuire a realizzare le condizioni strutturali materiali e immateriali per il libero accesso e la circolazione sulla rete ferroviaria regionale finalizzati alla piena valorizzazione del patrimonio infrastrutturale, alla massimizzazione della capacità ferroviaria e dei benefici derivanti da tutti gli investimenti settoriali”*;
- con propria Deliberazione n. 1731 del 28/10/2021 la Giunta Regionale ha approvato le strategie generali di intervento per l'aggiornamento del piano attuativo 2021-2027 del Piano Regionale dei Trasporti;
- tra gli indirizzi strategici (I.S.) del Piano Attuativo è annoverato anche *“I.S. 6: Migliorare la governance degli investimenti infrastrutturali”*;
- con riferimento all'indirizzo strategico 6, di cui innanzi, sono individuati, dal medesimo atto deliberativo, i relativi sei indirizzi operativi (I.O.):

“I.O. - 6.1: definire gli interventi infrastrutturali necessari al completamento del progetto di piena accessibilità di tutto il territorio regionale.

I.O. - 6.2: adottare un approccio sistemico nella definizione dello scenario progettuale ricercando ogni possibile sinergia tra gli interventi già programmati ed in fase di realizzazione e quelli di nuova previsione, in una logica intermodale e co-modale alle diverse scale territoriali.

I.O. - 6.3: assicurare la “progressività dei risultati” derivanti dall'attuazione dello scenario di Piano attraverso la sua capacità di far evolvere il sistema mobilità per configurazioni intermedie funzionali-funzionanti.

I.O. - 6.4: garantire la continuità nell'attuazione degli interventi strategici della programmazione di lungo periodo senza che ciò costituisca un vincolo al raggiungimento di obiettivi di medio termine.

I.O. - 6.5: prevedere la definizione di nuovi strumenti di supporto alle decisioni per elevare la qualità ed il contenuto di informazione nei processi, sia per i decisori che per gli stakeholders, i cittadini e le agenzie d'informazione.

I.O. - 6.6: nella logica di piano – processo, definire un sistema di monitoraggio del Piano che dia conto dell'efficacia delle azioni/strategie e indichi periodicamente i correttivi da apportare nella vigenza del piano.”;

Considerato che:

- un approccio unitario alla gestione dell'infrastruttura ferroviaria può rappresentare una condizione determinante per la piena attuazione degli indirizzi di cui innanzi oltre che per l'efficace raggiungimento degli obiettivi specifici indicati dalla L.R. n. 16/2008 in materia di trasporto;
- inoltre, per quanto attiene le ferrovie interconnesse, l'unitaria gestione della rete ferroviaria pugliese costituisce elemento essenziale per contribuire al raggiungimento dell'interoperabilità tra i sistemi ferroviari degli Stati membri dell'Unione europea oltre che per al fine di facilitare, migliorare e sviluppare un approccio coordinato agli investimenti relativi, così come indicato all'art. 2, co. 1 del D.Lgs. n. 57/2019;
- con riferimento al completo sistema infrastrutturale di competenza della Regione Puglia, un modello unitario di gestione delle reti e degli impianti fissi del trasporto ferroviario locale persegue il preminente

interesse di razionalizzazione della spesa pubblica in termini di efficientamento dell'allocazione delle risorse ed evita la replicazione di dotazioni strumentali e di impianti oggi riveniente dalla frammentata gestione delle reti;

Atteso che:

- le reti ferroviarie di competenza della Regione Puglia ricadenti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 112/2015, secondo quanto disposto dal DM MIT 5 agosto 2016 sono: Ferrovia Bari-Barletta, Ferrovie del Gargano (Foggia-Lucera; San Severo-Rodi-Peschici) e Ferrovia del Sud Est (trasferita, ai sensi del DM MIT del 4 agosto 2016 a Ferrovie dello Stato Italiane s.p.a.);
- l'intera rete delle Ferrovie Appulo Lucane, che si estende tra la Puglia e la Basilicata, a fronte del D.Lgs. n. 50/2019 e del DM MIT n. 347/2019 rientra tra le ferrovie per le quali sono applicabili, con le forme e nei limiti previsti dal Decreto, le norme in materia di sicurezza ferroviaria di cui alla Direttiva 2016/798;

Premesso che, per quanto attiene le ferrovie interconnesse

- a mente dell'art. 2 del D.Lgs. n. 112/2015 e ss.mm. e ii. le attività del gestore dell'infrastruttura si conforma al principio di indipendenza delle funzioni essenziali del medesimo gestore, separazione contabile o costituzione di strutture aziendali autonome e distinte, sotto il profilo patrimoniale e contabile, per la gestione dell'infrastruttura ferroviaria e per l'esercizio dell'attività di trasporto a mezzo ferrovia;
- all'art. 5 del medesimo Decreto è inoltre previsto che *“qualora l'impresa ferroviaria svolga attività connesse alla gestione dell'infrastruttura ferroviaria, sono tenuti separati i bilanci, nelle componenti del conto economico e della situazione patrimoniale finanziaria, e sono pubblicati, da un lato, per le attività connesse alla prestazione di servizi di trasporto e, dall'altro, per quelle connesse alla gestione dell'infrastruttura ferroviaria. Il finanziamento pubblico concesso a uno di questi due settori di attività non può essere trasferito all'altro e deve avere apposita evidenza contabile”* ed inoltre che *“i conti relativi ai diversi settori di attività sono tenuti in modo da permettere di verificare che il divieto di trasferire i fondi pubblici percepiti da un settore di attività ad un altro, sia rispettato e di verificare l'utilizzo delle entrate derivanti dai canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura e le eccedenze provenienti da altre attività commerciali”*;
- gestore dell'infrastruttura, secondo quanto previsto dall' art. 11, co. 1 del D.Lgs. 112/2005 è una entità giuridicamente distinta da qualsiasi impresa ferroviaria e, nelle imprese a integrazione verticale, da qualsiasi altra entità giuridica all'interno dell'impresa;
- in tema di *“funzioni essenziali del gestore dell'infrastruttura”*, così come definite dalla lettera *b-septies*) dell'art. 3, co. 1 del D.Lgs. n. 112/2015 deve inoltre precisarsi che *“nessuna entità giuridica all'interno dell'impresa a integrazione verticale può esercitare un'influenza determinante sulle decisioni del gestore dell'infrastruttura relative alle funzioni essenziali”*;
- gli operatori degli impianti di servizio forniscono, a condizioni eque, non discriminatorie e trasparenti, a tutte le imprese ferroviarie l'accesso, compreso quello alle linee ferroviarie, agli impianti di servizio ed ai servizi forniti in tale ambito (art. 13, co. 2, D.Lgs. n. 112/2015), in tal caso il canone richiesto per l'accesso agli impianti di servizio non può superare il costo della loro fornitura, aumentato di un profitto ragionevole (art. 17, co. 10, D.Lgs. n. 112/2015);
- il gestore dell'infrastruttura ferroviaria, determina il canone dovuto dalle imprese ferroviarie per l'utilizzo dell'infrastruttura e procede alla riscossione dello stesso (art. 17, co. 2, D.Lgs. n. 112/2015);

e che, per quanto attiene le ferrovie non interconnesse

- l'art. 2, co. 4 del D.Lgs. n. 50/2019 prevede che sulle reti in cui esiste un solo soggetto integrato, come nel caso di FAL s.r.l. che gestisce l'infrastruttura ed effettua il servizio di trasporto sulla propria rete, i compiti e le responsabilità che il Decreto attribuisce ai gestori dell'infrastruttura e alle imprese ferroviarie sono da considerarsi attribuiti al soggetto integrato esercente.

Preso atto che

- l'art. 8, co. 1 del D.Lgs. n. 50/2019 i gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie elaborano i propri sistemi di gestione della sicurezza (SGS) al fine di garantire che il sistema ferroviario raggiunga almeno gli obiettivi comuni di sicurezza (CST - Common Safety Target), sia conforme ai requisiti di sicurezza contenuti nelle specifiche tecniche di interoperabilità (STI) e che siano applicati gli elementi pertinenti dei metodi comuni di sicurezza (CSM – Common Safety Method) e le norme nazionali;
- per poter gestire e far funzionare un'infrastruttura ferroviaria, ogni gestore dell'infrastruttura deve ottenere un'autorizzazione di sicurezza dall'ANSFISA (art. 11, co. 1, D.Lgs. n. 50/2019) la quale, valida per cinque anni, attesta l'accettazione del sistema di gestione della sicurezza del gestore dell'infrastruttura;
- limitatamente alla reti ferroviarie isolate, ogni soggetto che opera su di esse, deve ottenere un certificato di idoneità all'esercizio da parte dell'ANSFISA. Tale certificato prova che il soggetto richiedente ha posto in essere un proprio sistema di gestione della sicurezza ed è in grado di operare in modo sicuro nell'area di esercizio prevista, corrispondente alla singola infrastruttura, o di gestire e far funzionare l'infrastruttura ferroviaria in modo sicuro (art. 28, c. 1, D.Lgs. n. 50/2019);
- per garantire la continuità del servizio ferroviario dopo l'entrata in vigore del presente decreto sulle reti ferroviarie isolate, resta fermo il quadro regolatorio vigente fino all'adozione delle nuove disposizioni adottate dall'ANSFISA e i soggetti interessati sono autorizzati a proseguire la propria attività in virtù dei provvedimenti rilasciati da ANSFISA ed Amministrazioni competenti prima del 01/07/2019, fino al rilascio del certificato di idoneità all'esercizio (art. 31, co. 3, D.Lgs. n. 50/2019);
- con circolare prot. ANSF n. 9956/2016 l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria (ggi ANSFISA) ha emanato i provvedimenti urgenti in materia di sicurezza dell'esercizio ferroviario sulle reti regionali di cui al DM 5 agosto 2016;
- con circolare prot. ANSF n. 13666 ha emanato *“Provvedimenti urgenti in materia di sicurezza dell'esercizio ferroviario applicabili alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario nonché ai soggetti che operano su tali reti individuate dal decreto ministeriale di cui all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50”*;
- il Decreto n. 1/2019 ha stabilito le *“Norme tecniche e standard di sicurezza applicabili alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario nonché ai gestori del servizio che operano su tali reti”*;
- il Decreto n. 3/2019 ha stabilito la *“Disciplina delle regole e delle procedure, ai sensi dell'art. 16, comma 2, lettera bb), del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, applicabili alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario nonché ai soggetti che operano su tali reti”*.

Dato atto che:

- la Regione Puglia, ad oggi, ha in essere i seguenti contratti di servizio per l'esercizio delle ferrovie ex art. 8 del D.Lgs. n. 422/1997

operatore economico	contratto di servizio	rete ferroviaria di riferimento	OSP e prestazioni	scadenza
Ferrovie del Gargano s.r.l.	rep. 011019 del 29.12.2009	intera rete (linea San Severo – Peschici C.)	Servizio ferroviario, servizio automobilistico sostitutivo e/o integrativo e gestione dell'infrastruttura ferroviaria	31.12.2021
Ferrovie del Gargano s.r.l.	rep. 01124 del 29.05.2009	intera rete (linea Lucera-Foggia)	Servizio ferroviario e gestione dell'infrastruttura ferroviaria	30.06.2049
Ferrovie Appulo Lucane s.r.l.	rep. 011095 del 30.12.2009	intera rete di competenza pugliese (Linea Bari - Altamura e linea Altamura - Gravina in P.)	Servizio ferroviario, servizi automobilistico sostitutivo e/o integrativo e gestione dell'infrastruttura ferroviaria	31.12.2021
Ferrottramviaria s.p.a.	rep. 019362 del 05.07.2017	intera rete (Linea Bari – q.re San Paolo (Cecilia))	Servizio ferroviario e gestione dell'infrastruttura ferroviaria	31.12.2021

Ferrotramviaria s.p.a.	rep. 015049 del 31.05.2013	intera rete (Linea Bari – Barletta (variante Aeroporto))	Servizio ferroviario, servizi automobilistico sostitutivo e/o integrativo e gestione dell'infrastruttura ferroviaria	31.12.2021
Ferrotramviaria s.p.a.	rep 10999 del 17.12.2009	intera rete (Linea Bari – Barletta)	Servizio ferroviario, servizi automobilistico sostitutivo e/o integrativo e gestione dell'infrastruttura ferroviaria	31.12.2021
Ferrovie del Sud-Est e servizi automobilistici s.r.l.	rep. 011020 del 29.12.2009	intera rete	Servizio ferroviario, servizi automobilistico sostitutivo e/o integrativo e gestione dell'infrastruttura ferroviaria	31.12.2021

con i quali, tra le altre cose:

- all'art. 2 (oggetto) sono disciplinati “[...] gli obblighi reciproci e le modalità di esecuzione delle prestazioni di trasporto pubblico ferroviario [...]”;
 - all'art. 8 è inoltre definito, tra gli altri, l'importo per la gestione dell'infrastruttura ferroviaria e, successivamente, al co. 3 (o c.o. 4) è precisato che *“Resta ad esclusivo carico della Società il rischio di impresa connesso ad ogni eventuale disavanzo gestionale non coperto, per qualsiasi causa, dai corrispettivi di cui al precedente punto 1 o da ricavi di ogni genere.”*
 - all'art. 11 è riportato l'impegno della Società ad assicurare *“il regolare accesso ai treni nelle stazioni e fermate [...]”*;
 - all'art. 15 si riscontra l'impegno ad assicurare tutta la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'infrastruttura necessaria a garantire: - la sicurezza nell'espletamento del servizio di trasporto; - la sicurezza della clientela nelle fasi propedeutiche e successive al trasporto nell'ambito delle stazioni/fermate ferroviarie; - la regolare marcia dei treni; - il regolare accesso e deflusso dalle stazioni e dalle fermate ferroviarie della clientela; - una adeguata assistenza alla clientela; - una adeguata informazione alla clientela;
 - all'art. 16, co. 1 prevede *“Per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto, la regione concede in uso alla società, che accetta, tutti i beni mobili e immobili, nello stato in cui si trovano, trasferiti a titolo gratuito dallo Stato alla Regione ai sensi del DPCM 16.11.2000, nonché quelli acquisiti e acquistati successivamente con risorse statali e/o regionali [...]”*;
 - al c. 4 dell'art. 16 è previsto l'impegno, da parte della società, *“a conservare in buono stato tutti i beni, gli impianti, le infrastrutture di cui ai punti precedenti assicurandone sotto la propria esclusiva responsabilità la funzionalità, la sicurezza, la conformità e l'eventuale adeguamento alla normativa vigente, ed assumendo a proprio carico tutti i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché tutti gli eventuali oneri finanziari di qualsiasi natura comunque connesso all'impiego dei beni”*;
 - al c. 8 del medesimo art. 16 è previsto che la società fa propri, oltre ai ricavi derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio, *“[...] ogni altro ricavo connesso, anche indirettamente, all'esercizio del trasporto pubblico e alla gestione dei beni di cui al presente articolo.”*;
 - all'art. 17 recita *“La Regione può sottoscrivere accordi di programma con la società per regolare eventuali investimenti finanziati, in tutto o in parte, dalla Società, prevedendo una durata temporale superiore ai limiti del presente contratto, in relazione alla natura e consistenza degli investimenti trattati”*;
 - all'art. 18 c.1 prevede l'impegno della società a strutturare, per i servizi oggetto del contratto, il conto economico per dettagliati centri di costo e ricavo, separando contabilmente l'attività di gestione dell'infrastruttura ed evidenziando i criteri di diversa attribuzione dei centri di costo e ricavo, nonché gli indici di produttività;
- i contenuti di tali contratti di servizio, per ciò che attiene l'infrastruttura ferroviaria consentono di identificare, tra l'altro, le società quali soggetto gestore dell'infrastruttura (art. 3, co. 1, lett. b, D. Lgs. n.

112/2015) e di soggetto operatore d'impianto di servizio (art. 3, co. 1, lett. m)). Alle medesime società, inoltre, sono demandate le attività di:

- i. l'esercizio dell'infrastruttura ferroviaria (lett. *b-ter*);
- ii. la manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria (lett. *b-quater*) e degli impianti di servizio (lett. m) nonché di tutti gli altri beni mobili ed immobili nelle disponibilità del soggetto gestore;
- iii. rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria (lett. *b-quinquies*)
- iv. le funzioni essenziali del gestore dell'infrastruttura (lett. *b-septies*);

- con DGR n. 1480/2017 è stata disposta l'aggiudicazione diretta, ex art. 5, par. 6 del Reg. (CE) 1370/2007, in favore delle società: Ferrovie Appulo Lucane s.r.l., per Ferrotramviaria s.p.a. e per Ferrovie del Gargano s.r.l. a decorrere dal 1 ottobre 2018 e sino al 31.12.2027, prorogabile nel limite massimo del 50% al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 4, par. 4 del citato Regolamento;
- Con DGR 2182/2020 è stata disposta l'aggiudicazione diretta, ex art. 5, par. 6 del Reg. n. 1370/2007 in favore della società Ferrovie del sud est e servizi automobilistici s.r.l. a decorrere dal 01.01.2022 e sino al 31.12.2031, subordinando il perfezionamento dell'affidamento "(i) dopo l'avvenuto rilascio, alla medesima impresa ferroviaria, del Certificato di Sicurezza da parte della ANSFISA, (ii) dopo la definizione delle pendenze in atto con Regione Puglia, nonché (iii) a valle della definizione della controversia in merito alla legittimità dell'acquisizione della stessa società da parte di Ferrovie dello Stato Italiane s.p.a.";
- le tre autonome condizioni sospensive, di cui al precedente alinea p.ti (i), (ii) e (iii), risultano ad oggi non ancora verificatesi;
- risultano in corso di sottoscrizione i contratti di servizio per l'esercizio del servizio di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia relativi all'affidamento occorso con DGR n. 1480/2017 con i soggetti: Ferrovie Appulo Lucane s.r.l., per Ferrotramviaria s.p.a. e per Ferrovie del Gargano s.r.l. per il periodo 01.01.2022 – 31.12.2033, i cui schemi risultano approvati con Deliberazioni della Giunta regionale, rispettivamente, nn. 2003/2021, 2002/2022 e 2004/2023;
- attualmente le Società innanzi descritte operano secondo il regime di "impresa a integrazione verticale", così come definita all'art. 3, co. 1, lett. *uu-bis*) del D.Lgs. n. 112/2015;
- Ferrovie del Sud Est e servizi automobilistici s.r.l. ha delegato, ai sensi dell'art. 11-*ter*, co. 1 del D.Lgs. n. 112/2015 le funzioni di "allocation body" a RFI s.p.a.;
- le Società Ferrotramviaria s.p.a. e Ferrovie del Gargano s.r.l. hanno delegato al Consorzio Ferrovie Pugliesi s.c. a r.l., ai sensi dell'art. 11-*ter*, co. 1 del D.Lgs. n. 112/2015, le funzioni di "allocation body".

Considerato che

- l'Accordo di Programma tra il Ministero dei Trasporti e della Navigazione e la Regione Puglia, sottoscritto il 23 marzo 2000 ai sensi dell'art. 8 del citato D.Lgs. n. 422/1997, ha trasferito alla Regione le funzioni amministrative e programmatiche relative ai servizi in concessione a Ferrotramviaria s.p.a., Ferrovie Appulo Lucane s.r.l., Ferrovie del Gargano s.r.l. e Ferrovie del Sud Est e servizi automobilistici e che all'attuazione di tali conferimenti e all'attribuzione delle relative risorse si è provveduto con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 novembre 2000 "Individuazione e trasferimento alle regioni delle risorse per l'esercizio delle funzioni e compiti conferiti ai sensi degli articoli 8 e 12 del Decreto Legislativo 19 novembre 1997 n. 422 in materia di trasporto pubblico locale";
- l'art. 4 dell'Accordo di Programma citato, stabilisce che la Regione subentra allo Stato in qualità di Ente Concedente, alla data di efficacia dell'accordo, anche con riferimento alle concessioni in essere alla stessa data intestate alle gestioni Commissariali ovvero alle società derivate dalla loro trasformazione;
- il DPCM 16/11/2000 stabilisce che l'Accordo di Programma citato trova applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2001;
- ai sensi dell'art. 3 dell'Accordo di Programma citato sono stati trasferiti a titolo gratuito alla Regione Puglia i beni, gli impianti e le infrastrutture delle ex Gestioni Commissariali Governative Ferrovie del Sud

Est e Ferrovie Appulo Lucane nonché i beni, gli impianti e le infrastrutture concessi in uso alle ex società concessionarie Ferrotramviaria S.p.A. e Ferrovie del Gargano;

- in relazione a taluni beni immobili nella disponibilità degli attuali gestori ferroviari regionali, è ancora in corso il perfezionamento delle relative procedure di trasferimento previsto dal DPCM 16/11/2000. Infatti ad oggi è stato perfezionato il trasferimento al demanio ferroviario regionale dei cespiti immobiliari (terreni e fabbricati) di pertinenza delle linee ferroviarie come segue:

GESTORE	VERBALI	DATA	LINEA	COMUNI INTERESSATI
Ferrovie del Sud Est e servizi Automobilistici srl	Verbale di trasferimento e consegna	09/05/2013	Novoli - Gagliano	Novoli - Carmiano - Arnesano - Copertino - Nardò - Galatone - Seclì - Neviano - Tuglie - Parabita - Matino - Casarano - Ugento - Taurisano - Acquarica del Capo - Presicce - Salve - Morciano - Castrignano del Capo - Carmiano - Gagliano
	Verbale di trasferimento e consegna	09/05/2013	Martina Franca - Lecce	Martina Franca - Cisternino - Ostuni - Ceglie Messapica - Francavilla Fontana - Oria - Manduria - Erchie - San Pancrazio Salentino - Campi Salentina - Novoli - Lecce
	Verbale di trasferimento e consegna	09/05/2013	Casarano - Gallipoli	Gallipoli - Taviano - Racale - Melissano - Casarano
	Verbale di trasferimento e consegna	09/05/2013	Maglie - Otranto	Otranto - Giurdignano - Cannole - Maglie - Cursi - Palmariggi
	Verbale di trasferimento e consegna	09/05/2013	Lecce - Gallipoli	Alezio - Cavallino - Galatina - Galatone - Gallipoli - Nardò - Sannicola - San Cesario di Lecce - San Donato di Lecce - Soleto - Sternatia - Zollino
	Verbale di trasferimento e consegna	09/05/2013	Zollino - Gagliano	Alessano - Andrano - Corigliano d'Otranto - Gagliano del Capo - Miggiano - Montesano - Muro Leccese - Poggiardo - Sanarica - Spongano - tiggiano - Tricase - Zollino
	Verbale stralcio di Trasferimento e consegna	20/06/2019	Linea 1 Bari - Taranto	Noicattaro
	da completare		Linea 1 Bari - Taranto	
	da completare		Linea 1- bis Mungivacca - Putignano	
Ferrotramviaria S.p.A	Verbale N. 1 di trasferimento e consegna	20/02/2018	Bari - Barletta	Terlizzi
	Verbale N. 2 di trasferimento e consegna	20/02/2018	Bari - Barletta	Trani
	Verbale N. 3 di trasferimento e consegna	20/06/2019	Bari - Barletta	Ruvo
	Verbale N. 4 di trasferimento e consegna	14/04/2021	Bari - Barletta	Corato
Ferrovie del Gargano srl	Verbale di Trasferimento e consegna	24/02/2012	San Severo - Peschici (Tracciato storico)	San Severo - Apricena - San Nicandro Garganico - Cagnano Varano - Carpino - Ischitella - Rodi Garganico - Vico del Gargano -
	Verbale di Trasferimento e consegna	20/11/2014	Foggia - Lucera	Foggia - Lucera
Ferrovie Appulo Lucane srl	da completare		Bari - Matera	

- pertanto, a meno di limitate situazioni puntuali distribuite sulla rete salentina di FSE e sulla linea San Severo – Peschici di Ferrovie del Gargano, le necessità di perfezionamento più consistenti riguardano il trasferimenti dei cespiti immobiliari afferenti alla quasi totalità della linea 1 Bari – Taranto e della linea 1 Bis Mungivacca – Putignano gestite da Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici srl, ai tratti della linea Bari – Barletta, gestita da Ferrotramviaria S.p.A., ricadenti nei comuni di Bari, Bitonto, Andria e Barletta ed all'intera linea pugliese gestita da Ferrovie Appulo Lucane;
- in attuazione dell'Accordo di Programma 23.03.2000, lo Stato ha provveduto a trasferire alla Regione annualmente, e fino all'esercizio 2010, le risorse relative al Fondo comune per il rinnovo impianti fissi e materiale rotabile ex Lege n. 297/78 nei limiti previsti per ogni singola ferrovia. Ad oggi risultano in fase di esecuzione alcuni interventi a valere su tale fondo;
- inoltre, in adempimento al Accordo di Programma 2000, la Regione ha sottoscritto con il MIT in data 23.12.2002 "l'Accordo ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs 281/97 ai fini dell'attuazione dell'art.15 del D.Lgs 422/97 in materia di investimenti nel settore dei trasporti e successivi ulteriori accordi Integrativi di cui l'ultimo datato 17.04.2019;
- l'Accordo di Programma sottoscritto in data 23.12.2002 individua dettagliatamente le società ferroviarie e gli interventi da attuare al fine del risanamento tecnico economico delle infrastrutture e delle aziende

esercenti i servizi di delega, nonché le fonti di finanziamento per la realizzazione degli stessi, tra cui vi sono anche le risorse derivanti dalle Leggi nn., 211/92, 611/96 e 810/96;

- la Legge 611/96 ha rifinanziato il fondo previsto dalla legge 910/86, è necessario evidenziare che l'art. 3 comma 3 della Legge n. 385/1990 afferma che *“Per le ferrovie di cui al comma 1 che abbiano accesso mutui ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, la scadenza delle relative concessioni e' prorogata, ove necessario, fino al completamento delle operazioni di collaudo delle opere di ammodernamento e di potenziamento e, comunque, di non oltre cinque anni dal termine di ultimazione delle opere stesse”*;
- ad oggi risultano ancora in fase di realizzazione e collaudo diversi interventi di competenza delle ferrovie in argomento, a titolo esemplificativo si evidenziano i seguenti interventi:
 - i. Ferrovie del Sud-Est: ha diversi interventi ancora in essere, il più rilevante è l'intervento n. 13 Accordo di Programma 2002 “Collegamento Bari-Mungivacca” per i quali sono stati avviati gli interventi di soppressione del PL al km 4+116 e realizzazione del sottopasso carrabile in Bari Mungivacca, ed è in fase di avvio la soppressione del PL al Km 0+400 con il cofinanziamento a valere sulle risorse della delibera CIPE n. 62/2011 e 92/2012 per il quale è prevista la conclusione dei lavori in 24 mesi anche in considerazione della strategicità dell'opera, che è funzionale alla futura realizzazione da parte di Rete Ferroviaria Italiana del quadruplicamento della linea ferroviaria Bari-Taranto (denominato “Nodo di Bari: Bari Sud (variante tratta Bari C.le – Bari TM)” variante di tracciato della linea ferroviaria nazionale Bari – Lecce tra Bari Centrale e Bari Torre a Mare), progetto di Legge Obiettivo di cui al D.Lgs. 163/2006, il cui Progetto Definitivo è stato approvato con Delibera CIPE n. 1 del 28 gennaio 2015 (G.U. n. 184 del 10 agosto 2015);
 - ii. Ferrovie del Gargano: intervento n. 2 Accordo di Programma 2014 “Nodo di Interscambio Ferro-Gomma in corrispondenza della stazione RFI di San Severo, attualmente in corso di esecuzione;
 - iii. Ferrotramviaria, ha diversi interventi ancora in essere, il più rilevante è quello relativo alla realizzazione di “Sistemi sicurezza marcia treni SSC (attrezzaggio completo linea Bari-Ruvo ed installazione sottosistemi di bordo rotabili)” previsto dall'intervento n. 3 dell'Accordo di Programma 2008.

Considerato altresì che:

- ad oggi, risultano in corso i seguenti ulteriori lavori sulla rete ferroviaria pugliese:

soggetto attuatore	investimento in corso
Ferrovie del Sud Est e servizi automobilistici s.r.l.	Raddoppio del binario della tratta Bari Mungivacca-Noicattaro, dal km 4+450 al km 15+110, incluso l'interramento della linea e delle stazioni di Triggiano e Capurso tra il km 6+945 e il km 10+920 lungo l'attuale sede
Ferrovie del Sud Est e servizi automobilistici s.r.l.	Metropolitana di superficie Martina/Lecce/Gagliano. Elettrificazione ed eliminazione PL
Ferrovie del Sud Est e servizi automobilistici s.r.l.	CIPE 54/2016 Asse Tematico F – Linea Azione “Sicurezza Ferroviaria” - Investimenti sulla rete per sicurezza ferroviaria
Ferrovie del Sud Est e servizi automobilistici s.r.l.	CIPE 98/2017 - ASSE C_ARMAMENTO BARI TARANTO_FSC 2014_2020 - Potenziamento infrastruttura ferroviaria linea Bari – Taranto
Ferrovie del Sud Est e servizi automobilistici s.r.l.	Soppressione del Passaggio a Livello al Km 0+800 della linea ferroviaria FSE Bari-Taranto
Ferrovie del Sud Est e servizi automobilistici s.r.l.	Lavori di realizzazione di sottosistemi di terra (SST) SCMT ENCODER Anello di Bari

soggetto attuatore	investimento in corso
Ferrovie del Sud Est e servizi automobilistici s.r.l.	Armamento ferroviario dell'anello di Bari
Ferrovie del Sud Est e servizi automobilistici s.r.l.	Automazione di 26 passaggi a livello di linea a filo
Ferrovie del Sud Est e servizi automobilistici s.r.l.	Adeguamento tecnologico delle apparecchiature di passaggi a livello di linea automatici
Ferrovie del Gargano s.r.l.	DELIBERA CIPE 54/2016 ASSE F - SICUREZZA FERROVIARIA - Impianto di video ispezione della sede ferroviaria nelle trincee (circa 1200 metri) per la sicurezza della circolazione ferroviaria dalla caduta massi.
Ferrovie del Gargano s.r.l.	DELIBERA CIPE 54/2016 ASSE F - SICUREZZA FERROVIARIA - Impianto antintrusione animali (bovini) sulla sede ferroviaria
Ferrovie del Gargano s.r.l.	DELIBERA CIPE 54/2016 ASSE F - SICUREZZA FERROVIARIA - N. 10 Stazioni di controllo per il monitoraggio e controllo da remoto
Ferrovie del Gargano s.r.l.	DELIBERA CIPE 54/2016 ASSE F - SICUREZZA FERROVIARIA - Impianto RTB: 1)Adeguamento postazione esistente; 2)Implementazione postazione stazione di Sannicandro
Ferrovie del Gargano s.r.l.	DELIBERA CIPE 54/2016 ASSE F - SICUREZZA FERROVIARIA - Implementazione del Sistema Controllo Marcia Treno nella tratta Ischitella-Peschici
Ferrotramviaria s.p.a.	GRANDE PROGETTO Interramento Andria Nord (lotto 17)
Ferrotramviaria s.p.a.	GRANDE PROGETTO Barletta Adeguamento stazione di Barletta Scalo e interconnessione a RFI (Lotto 18)
Ferrotramviaria s.p.a.	GRANDE PROGETTO Barletta Adeguamento stazione viabilità Via Veneto (Lotto 19)
Ferrotramviaria s.p.a.	Lavori di realizzazione del sottosistema di terra (SST) SCMT Encoder Tratta Barletta - Andria della linea ferroviaria Bari-Lamasinata-Bitonto-Barletta
Ferrotramviaria s.p.a.	GRANDE PROGETTO Raddoppio tratta Corato-Andria Sud (Lotto 16)
Ferrotramviaria s.p.a.	GRANDE PROGETTO SCMT Raddoppio tratta Corato-Andria Sud (Lotto 16)
Ferrotramviaria s.p.a.	GRANDE PROGETTO - Comune di Bitonto Parcheggio Stazione ed adeguamento (Lotto 7)
Ferrotramviaria s.p.a.	Soppressione del PL al Km 16+524 nel Comune di Bitonto (via per S.Spirito) CIPE 98/2017
Ferrotramviaria s.p.a.	GRANDE PROGETTO - Comune di Corato Parcheggio di scambio ed Adeguamento Stazione (Lotto 14)
Ferrotramviaria s.p.a.	Realizzazione di n. 3 impianti di Rilevamento Temperature Boccole/Freni, nel rispetto delle disposizioni dell'ANSF, da installare rispettivamente in prossimità della stazione di Fesca e della stazione di Bitonto (due Punti di Rilevamento monodirezionali) e della Stazione di Barletta (un Punto di Rilevamento bidirezionale) sulla linea ferroviaria Bari-Lamasinata-Bitonto-Barletta
Ferrotramviaria s.p.a.	Realizzazione di n. 5 impianti di Protezione Automatica Integrativa – Passaggi a Livello (PAI-PL), da installare ai PP.L. progressive 18+360, 26+311, 34+916, 65+151 della linea ferroviaria Bari-Lamasinata-Bitonto-Barletta
Ferrotramviaria s.p.a.	GRANDE PROGETTO - Comune di Ruvo di Puglia Soppressione P.L. km 34+916 (MADONNA DELLE GRAZIE) (Lotto 10)
Ferrotramviaria s.p.a.	GRANDE PROGETTO - Comune di Ruvo di Puglia Creazione rotatoria su rampa innesto S.P. 231 (Riorganizzazione viaria per la soppressione del PL al km 35+635) (Lotto 11)
Ferrotramviaria s.p.a.	GRANDE PROGETTO - Comune di Ruvo di Puglia Soppressione P.L. km 36+779 Parcheggio di scambio ed Adeguamento Stazione (Lotto 12)
Ferrotramviaria s.p.a.	Realizzazione sottopasso Viale Liliun Terlizzi
Ferrotramviaria s.p.a.	GRANDE PROGETTO - Comune di Terlizzi Stazione, parcheggio, viabilità urbana e percorsi pedonali (Lotto 9)

soggetto attuatore	investimento in corso
Ferrotramviaria s.p.a.	Integrazione ed adeguamento agli schemi di principio vigenti nella logica dell'ACCM di Fesca San Girolamo per n. 5 PL di stazione al km 3+684, km 3+827, km 18+359, km 29+555, km 36+316, nella tratta Bari-Bitonto-Terlizzi-Ruvo della linea ferroviaria Bari-Lamasinata-Bitonto-Barletta
Ferrotramviaria s.p.a.	Adeguamento del Sistema per la rimozione dei Punti Informativi SCMT posati in prossimità delle punte scambi/traverse limite per la gestione del punto di riduzione velocità sugli scambi e non in asse al segnale di protezione al fine di rendere il sistema SCMT conforme alle SRS SCMT, nella tratta Bari-Bitonto-Terlizzi-Ruvo della linea ferroviaria Bari-Lamasinata-Bitonto-Barletta
Ferrotramviaria s.p.a.	Integrazione dei PL di linea con il sistema di distanziamento esistente (BABcc) attraverso la realizzazione di n. 13 SPL23 al km 9+504, km 16+524, km 19+316, km 20+660, km 21+934, km 24+348, km 26+777, km 27+311, km 28+429, km 31+576, km 32+915, km 34+916, km 35+649, con conseguente adeguamento del sistema SCMT, nella tratta Bari-Bitonto-Terlizzi-Ruvo della linea ferroviaria Bari-Lamasinata-Bitonto-Barletta
Ferrotramviaria s.p.a.	GRANDE PROGETTO - Comune di Bari Nodo di interscambio Bari Lamasinata (Lotto 2)
Ferrotramviaria s.p.a.	Metropolitana di Bari Centrale-Quartiere S.Paolo_Prolungamento tratta Cecilia-Regioni CIPE 54/2016
Ferrotramviaria s.p.a.	Fermata "Torricella" della Ferrovia Bari - Barletta CIPE 98/2017
Ferrotramviaria s.p.a.	Completamento trasporto regionale, piazzale ovest Bari Centrale
Ferrotramviaria s.p.a.	Completamento Quadruplicamento Bari Parco Nord Bari Centrale
Ferrotramviaria s.p.a.	Interconnessione_FBN_RFI_Fesca_Parcheggio Autobus
Ferrotramviaria s.p.a.	Rimodulazione delle distanze dei PBA, rimozione del sistema Train Stop ed attrezzaggio con sistema SCMT della tratta a doppio binario esistente Fesca San Girolamo – Cecilia della linea ferroviaria Bari-Lamasinata-Quartiere San Paolo
Ferrotramviaria s.p.a.	Attrezzaggio dell'infrastruttura esistente della tratta Fesca San Girolamo (FNB) – Binario V ovest (RFI) con un sistema BCA e SCMT oltre l'adeguamento degli impianti esistenti dell'ACEI di Bari Centrale (RFI) e ACCM di Fesca San Girolamo (FNB)
Ferrovie Appulo Lucane s.r.l.	Potenziamento e velocizzazione della linea ferroviaria Bari-Matera e tratta metropolitana Toritto/Bari - realizzazione dei sovrappassi pedonali nelle stazioni di Palo del Colle, Binetto, Grumo e Toritto delle Ferrovie Appulo Lucane e innalzamento marciapiedi passeggeri nelle stazioni di Bari Centrale, Bari Scalo, Palo del Colle, Binetto, Grumo, Toritto e fermate Bari Policlinico - LOTTO III
Ferrovie Appulo Lucane s.r.l.	"Realizzazione di un sovrappasso stradale per l'eliminazione del Passaggio a Livello ubicato alla progressiva km 3+885 della linea ferroviaria Bari Matera" BARI - CIPE 98/2017
Ferrovie Appulo Lucane s.r.l.	"Realizzazione della fermata ferroviaria di Bari Sant'Andrea, alla progressiva km 5+360 della linea ferroviaria Bari Matera. Realizzazione di un tratto di raddoppio ferroviario, dal km 4+850 al km 5+490 della linea Bari – Matera" - CIPE 98/2017
Ferrovie Appulo Lucane s.r.l.	Fermata "Libertà" delle Ferrovie Appulo Lucane BARI - CIPE 98/2017
Ferrovie Appulo Lucane s.r.l.	Linea Bari-Altamura-Matera delle Ferrovie Appulo Lucane srl. Potenziamento e velocizzazione della tratta Bari/Toritto. (Raddoppio Bari Policlinico - Bari S. Andrea) LOTTO IV
Ferrovie Appulo Lucane s.r.l.	Rinnovo armamento tratta Mellitto-Pescariello
Ferrovie Appulo Lucane s.r.l.	Raddoppio selettivo posto di movimento Mellitto
Ferrovie Appulo Lucane s.r.l.	Potenziamento e velocizzazione della linea ferroviaria Bari-Matera e tratta metropolitana Toritto-Bari - raddoppio della linea ferroviaria Bari Matera tra le stazioni di Palo e di città di Modugno - LOTTO II

Premesso altresì che:

- l'accesso all'infrastruttura ferroviaria ed agli impianti connessi, nei modi e nei termini fissati dall'"*allocation body*", sono regolate attraverso contratti, accordi e/o intese tra e imprese ferroviarie (richiedenti capacità ferroviaria ed accesso agli impianti) e il gestore dell'infrastruttura conclusi anticipatamente rispetto al cambio di orario programmato per il quale deve essere impegnata la capacità ferroviaria per l'erogazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale;
- il servizio di gestione dell'infrastruttura ferroviaria, della gestione degli impianti fissi connessi, nonché della manutenzione ordinaria e straordinaria della medesima, così come riveniente dalle prestazioni oggetto dei contratti di servizio in essere con Regione Puglia è elemento essenziale ed imprescindibile per garantire la continuità dell'esercizio in sicurezza dei servizi di trasporto ferroviario operati sulle medesime infrastrutture;
- garantire la continuità del servizio di gestione dell'infrastruttura, di cui ai contratti di servizio in scadenza al prossimo 31.12.2021 scongiura, al contempo, il rischio di interruzione del pubblico servizio di trasporto o di arrecare perturbazioni, al medesimo, tali da degradarne gli attuali standard di regolarità e sicurezza.

Considerato che:

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2083 del 13/12/2021 ha disposto di "*individuare, nell'ambito del nuovo ciclo di programmazione di investimenti [...] dallo schema di decreto PNRR e dalla nuova programmazione settennale dei fondi europei in itinere (2021_2027), gli attuali gestori dell'infrastruttura ferroviaria regionale [...], in qualità di concessionari, "Soggetti Attuatori", ciascuno per quanto di competenza*";
- le straordinarie condizioni di necessità ed urgenza di procedere al mantenimento in esercizio ed in sicurezza le reti ferroviarie regionali al fine di scongiurare l'interruzione dei relativi servizi di trasporto pubblico ferroviario o di arrecare perturbazioni tali da degradarne gli attuali standard di regolarità e sicurezza, nonché al fine di consentire la realizzazione degli investimenti in corso di esecuzione e di quelli previsti, nel rispetto delle scadenze, anche intermedie, fissate nell'ambito del PNRR e nel PNC, senza che ciò comprometta sicurezza, affidabilità e piena operatività delle reti ferroviarie in argomento.

Verificato che:

- l'art. 164 del D.Lgs. n. 50/2016 individua (Allegato II - Attività svolte dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori di cui all'articolo 164, comma 1) l'attività di "*[...]messa a disposizione o alla gestione di reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo del trasporto ferroviario [...]*" tra le concessioni di servizi cui si applicano le disposizioni di cui alla "parte III - contratti di concessione" ovvero le norme applicabili alle procedure di aggiudicazione dei relativi contratti di concessione;
- l'ordinamento giuridico dell'Unione e, dunque, il D.Lgs. n. 50/2016, riconosce l'attività di gestione e messa a disposizione di infrastrutture ed impianti funzionali all'esercizio dei servizi di trasporto, quale tipica missione dei pubblici poteri che è possibile esercitare attraverso soggetti di diretta promanazione di Enti pubblici;
- il D.Lgs. n. 50/2016 all'art. 192 codifica l'ammissibilità dell'affidamento diretto per contratti stipulati da un ente aggiudicatore con un'impresa collegata, introducendo una deroga al principio generale della necessità della procedura ad evidenza pubblica;
- l'art. 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii, sancisce la non applicabilità della disciplina del D. Lgs. n. 50/2016 quando l'ente aggiudicatore affida una concessione o un appalto (rientrante in un settore speciale, quale è il trasporto) ad un'impresa collegata qualora siano soddisfatte le condizioni di cui al co. 1 del medesimo articolo;
- al co. 2 del citato art. 5 sono definite le condizioni necessarie affinché un possa considerarsi esercitare su una persona giuridica un controllo analogo, specificando, dunque, la legittimazione della deroga sopradescritta, fondata sulla sussistenza del rapporto di collegamento, in forza del quale l'impresa

collegata si qualifica come una promanazione del soggetto aggiudicatore, secondo la definizione fornita dall'art. 5, co. 1;

- la deroga, di cui innanzi, in tema di concessioni di servizi, disciplinata anche dalla Direttiva (UE) n. 2014/23, avente ad oggetto, come espressamente previsto dall'allegato 2 punto 3, anche quelle attività relative alla messa a disposizione o alla gestione di reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo del trasporto ferroviario, è attuabile qualora il Concessionario sia un'impresa collegata, cioè un'impresa su cui l'ente aggiudicatore possa esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante, e almeno l'80% del fatturato totale realizzato in media negli ultimi tre anni dall'impresa collegata provenga dalla prestazione di servizi all'ente aggiudicatore o alle altre imprese cui è collegata;
- sulla legittimazione all'affidamento *in-house*, in deroga ai principi di ricorso al mercato per i servizi di interesse economico e generale, si è espresso anche il Consiglio di Stato (da ultimo Sez. I, n. 1374 del 3 agosto 2021, e n. 1389 del 7 maggio 2019, nonché Sez. III, n. 1385 del 25 febbraio 2020), equiparando il soggetto c.d. *in-house* ad un "ufficio interno" dell'ente pubblico che l'ha costituita, ribadendo, dunque, non sussistere tra l'Ente e la società un rapporto di alterità sostanziale, ma solo formale, in forza del quale rapporto trova giustificazione l'affidamento diretto, senza previa gara, di un appalto o di una concessione;
- sul tema è intervenuta anche la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (Sezione IX, ord. 6 febbraio 2020, C-89/19, C-90/19, C-91/19 – Rieco s.p.a.) ritenendo conforme al diritto dell'Unione l'art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016 che subordina la conclusione di un "*contratto in-house*" alla dimostrazione, da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, dei vantaggi per la collettività specificamente connessi al ricorso all'operazione interna.

Considerato inoltre:

- che l'avvio, dall'anno 2022, dei contratti di servizio, con Regione Puglia, per il trasporto di passeggeri per ferrovia il cui corrispettivo è definito secondo gli artt. 4 e 6 del Regolamento (CE) n. 1370/2007 espone, per ogni anno di validità, esplicitamente la previsione dei costi sostenuti dall'impresa ferroviaria relativi al pacchetto minimo di accesso e dei costi relativi ai servizi offerti dall'operatore d'impianto;
- che per quanto attiene il soggetto Ferrovie del Gargano s.r.l. l'avvio del nuovo contratto di servizio, dall'anno 2022, coinvolge l'assolvimento delle relative OSP sull'intera rete, contemplando dunque anche la linea Foggia-Lucera, nonostante l'attuale contratto di servizio (rep. 01124 del 29.05.2009) preveda una scadenza al 31.06.2049;
- relativamente a tale ultimo contratto di servizio rep. 01124 del 29.05.2009 in essere con Ferrovie del Gargano s.r.l. pur non in scadenza al 31.12.2021, stante il contratto di servizio di trasporto pubblico, di cui alla DGR 2204/2021, in corso di sottoscrizione con il medesimo soggetto, risulta comunque necessario procedere alla rideterminazione, a consuntivo, del corrispettivo contrattuale effettivamente riconoscibile;
- che la quota parte del corrispettivo contrattuale relativo all'attività di gestione dell'infrastruttura indicato in tutti i contatti di servizio (relativamente alla prestazione di gestione infrastruttura) attualmente vigenti assume natura di importo massimo riconoscibile al soggetto a fronte delle prestazioni rese ed ha necessità di essere adeguato annualmente, a consuntivo, anche in considerazione dei ricavi rivenienti dall'accesso ed utilizzo, da parte delle imprese ferroviarie, dell'infrastruttura e di impianti e/o di altri ricavi pertinenti;
- necessario adempiere a quanto previsto dall'art. 5 e dall'art. 16 del D.Lgs. n. 112/2015;
- la necessità di accompagnare le attività prodromiche alla verifica della praticabilità di un modello di gestione *in-house providing* dell'infrastruttura ferroviaria pugliese e dei servizi connessi, e, dunque, di consentire alla Regione Puglia la progressiva raccolta dei dati e delle informazioni economico gestionali a ciò utili;
- necessario raccogliere tutti gli elementi di riscontro utili alla elaborazione di un catalogo regionale dei servizi e delle prestazioni rese dal soggetto gestore dell'infrastruttura/operatore d'impianto che consenta, per ogni ambito di operatività del medesimo, di quantificare le attività ad esso demandate;
- preminente acquisire, attraverso propria società *in-house*, la titolarità della gestione dell'infrastruttura ferroviaria senza che ciò comprometta il regolare esercizio in sicurezza delle reti, né la regolarità, la qualità e l'affidabilità dei relativi servizi di trasporto;

- di disporre per quanto innanzi, che le Società trasmettano, entro il quindici giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio, il conto economico riclassificato e gli altri dati economici e gestionali relativi alle attività del gestore dell'infrastruttura, oltre che gli elementi utili alle pertinenti valutazioni patrimoniali degli asset e dei rami d'azienda, mantenendo il raccordo con il conto economico aziendale, secondo i livelli di dettaglio e conformemente agli schemi di cui alle Delibere ART n. 96/2015 e n. 130/2019, oltre che le informazioni inerenti i livelli occupazionali coinvolti, secondo lo schema di cui in allegato B al presente atto, per costituirne parte integrante;
- che l'art. 15 della L.R. 18/2002 sancisce che l'affidamento provvisorio per la gestione dell'infrastruttura ferroviaria regionale è rilasciato dalla Regione, quando sussistono necessità di verifica dell'interesse pubblico del servizio, ed ha durata non superiore ad un anno, revocabili in ogni tempo e prorogabili eccezionalmente per non più di tre volte.

Per tutto quanto innanzi rappresentato,

GARANZIE DI RISERVATEZZA

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

* * *

L'Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile, relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. k) della L.R. 7/97, propone alla Giunta di adottare il seguente atto finale disponendo:

1. Di prendere atto di quanto indicato in narrativa, quale parte integrante ed essenziale.
2. Di dare atto della necessità di procedere, in emergenza, al mantenimento in esercizio ed in sicurezza delle reti ferroviarie regionali al fine di scongiurare l'interruzione dei relativi servizi di trasporto pubblico ferroviario o di arrecare perturbazioni tali da degradarne gli attuali standard di regolarità e sicurezza, prestazioni garantite nell'ambito delle prestazioni di cui ai contratti di servizio in essere ed in scadenza al prossimo 31.12.2021.
3. Di dare atto delle straordinarie condizioni di necessità ed urgenza di procedere al mantenimento in esercizio ed in sicurezza le reti ferroviarie regionali anche al fine di non interferire con la realizzazione degli investimenti in corso di esecuzione né con la realizzazione di quelli previsti, così da evitare ripercussioni sulla qualità, regolarità e sicurezza dei servizi di trasporto pubblico operati sulle medesime infrastrutture.
4. Istituire il gruppo di lavoro, supportato da Deloitte Legal starl, giusta Atto Dirigenziale n. 163 del 16/12/2021 del dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità, finalizzato alla costituzione della società di capitali a totale partecipazione e sotto il controllo analogo della Regione Puglia dedicata alle attività di gestione e sviluppo unitari dell'infrastruttura ferroviaria di competenza regionale, oltre che dei servizi connessi. Il gruppo di lavoro elabora, entro 180 giorni dall'adozione

della presente deliberazione, tutte le proposte di atti propedeutici alle pertinenti valutazioni ed alla successiva costituzione della società tenendo conto delle linee di indirizzo di cui al successivo alinea oltre che della disciplina, anche regolamentare, applicabile in materia. Il gruppo di lavoro è composto da:

- Segretario Generale della Giunta Regionale;
 - Direttore del Dipartimento mobilità;
 - Direttore del Dipartimento bilancio, affari generali ed infrastrutture.
5. Approvare le linee di indirizzo, in allegato A al presente atto per costituirne parte integrante, finalizzate alla costituzione della società di capitali a totale partecipazione e sotto il controllo della Regione Puglia dedicata alle attività di gestione e sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria di competenza regionale.
 6. Di approvare lo schema di rendicontazione/riclassificazione, in allegato B al presente atto per costituirne parte integrante, utile a ricostruire le informazioni inerenti le componenti economiche riclassificate delle gestioni nonché i livelli occupazionali coinvolti, cui i soggetti gestori sono tenuti a conformare le annuali rendicontazioni sulle gestioni di che trattasi.
 7. Di affidare provvisoriamente in proroga, stante la necessità e l'urgenza, senza soluzione di continuità, fino alla data di subentro del nuovo soggetto esercente il servizio di gestione dell'infrastruttura ferroviaria, e comunque non oltre il 31/12/2022, i seguenti contratti di servizio, relativamente al servizio di gestione dell'infrastruttura ferroviaria:

Ferrovie del sud est e servizi automobilistici s.r.l.	rep. 011020 del 29.12.2009
Ferrovie del Gargano s.r.l.	rep. 011019 del 29.12.2009
Ferrovie Appulo Lucane s.r.l.	rep. 011095 del 30.12.2009
Ferrotramviaria s.p.a.	rep. 019362 del 05.07.2017
Ferrotramviaria s.p.a.	rep. 015049 del 31.05.2013
Ferrotramviaria s.p.a.	rep. 10999 del 17.12.2009

8. Di dare atto che in considerazione delle valutazioni prodotte dal gruppo di lavoro di cui al precedente p.to 4 nonché in considerazione del preminente e superiore interesse pubblico di armonizzare il completamento degli investimenti in corso oltre quelli di cui alla DGR 2083/2021 con il mantenimento in pieno e continuativo esercizio della reti ferroviarie regionali, l'affidamento provvisorio in proroga di cui al presente atto, a mente dell'art. 15 della L.R. n. 18/2002, "[...] è revocabile in ogni tempo e prorogabile eccezionalmente per non più di tre volte [...]".
9. Di disporre che i corrispettivi massimi dovuti, per le prestazioni di gestione dell'infrastruttura ferroviaria oggetto di tutti i contratti di servizio in essere, rimangano quelli attualmente singolarmente identificati nei relativi contratti cui va detratta la quota di corrispettivo eventualmente riconosciuta nell'ambito dei contratti di servizio di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia, e che, fermo restando tale limite massimo, sia comunque rideterminata, a consuntivo, la quota effettivamente dovuta dei medesimi corrispettivi, e conseguentemente che tale quota sia rideterminata attraverso la consuntivazione, annuale, redatta secondo le misure regolatorie e gli annessi schemi di contabilità regolatoria e rendicontazione/riclassificazione, utili allo scopo, che la Regione Puglia e l'Autorità di Regolazione dei Trasporti hanno adottato od adotteranno.
10. Di approvare lo schema di atto di affidamento provvisorio in proroga in allegato C alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante, da sottoscrivere tra Regione Puglia e società affidataria che prevede - nel rispetto del nuovo termine di scadenza individuato ed al netto della rideterminazione, a consuntivo, della quota effettivamente dovuta dei corrispettivi massimi contrattuali come innanzi descritto - la prosecuzione dei servizi di trasporto automobilistico e di gestione dell'infrastruttura ferroviaria agli stessi patti e condizioni contenuti negli attuali contratti di servizio.
11. Di autorizzare il Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità a sottoscrivere

l'atto di affidamento provvisorio in proroga, di cui allo schema in allegato C, con facoltà di apportare le eventuali modifiche necessarie ad allineare la data di effettiva sottoscrizione dell'atto alla data di decorrenza del medesimo (01.01.2022), nonché eventuali altre modifiche non sostanziali in fase di sottoscrizione, nel rispetto dei principi e degli obiettivi della presente deliberazione.

12. Di trasmettere il presente atto, per doverosa conoscenza, ai Prefetti della Puglia.
13. Di notificare il presente atto alle società interessate.
14. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Dirigente del Servizio Contratti di Servizio e TPL

Antonio V. SCARANO

Il Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità

Carmela IADARESTA

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22, NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni sulla presente proposta di DGR.

Il Direttore del Dipartimento Mobilità

Vito Antonio ANTONACCI

L'ASSESSORE PROPONENTE

L'Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile

Anna MAURODINOIA

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile;
- viste le sottoscrizioni apposte in calce alla proposta di deliberazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, condivise e approvate:

1. Di prendere atto di quanto indicato in narrativa, quale parte integrante ed essenziale.
2. Di dare atto della necessità di procedere, in emergenza, al mantenimento in esercizio ed in sicurezza delle reti ferroviarie regionali al fine di scongiurare l'interruzione dei relativi servizi di trasporto pubblico ferroviario o di arrecare perturbazioni tali da degradarne gli attuali standard di regolarità e sicurezza, prestazioni garantite nell'ambito delle prestazioni di cui ai contratti di servizio in essere ed in scadenza al prossimo 31.12.2021.
3. Di dare atto delle straordinarie condizioni di necessità ed urgenza di procedere al mantenimento in esercizio ed in sicurezza le reti ferroviarie regionali anche al fine di non interferire con la realizzazione degli investimenti in corso di esecuzione né con la realizzazione di quelli previsti, così da evitare ripercussioni sulla qualità, regolarità e sicurezza dei servizi di trasporto pubblico operati sulle medesime infrastrutture.

4. Istituire il gruppo di lavoro, supportato da Deloitte Legal starl, giusta Atto Dirigenziale n. 163 del 16/12/2021 del dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità, finalizzato alla costituzione della società di capitali a totale partecipazione e sotto il controllo analogo della Regione Puglia dedicata alle attività di gestione e sviluppo unitari dell'infrastruttura ferroviaria di competenza regionale, oltre che dei servizi connessi. Il gruppo di lavoro elabora, entro 180 giorni dall'adozione della presente deliberazione, tutte le proposte di atti propedeutici alle pertinenti valutazioni ed alla successiva costituzione della società tenendo conto delle linee di indirizzo di cui al successivo alinea oltre che della disciplina, anche regolamentare, applicabile in materia. Il gruppo di lavoro è composto da:
- Segretario Generale della Giunta Regionale;
 - Direttore del Dipartimento mobilità;
 - Direttore del Dipartimento bilancio, affari generali ed infrastrutture.
5. Approvare le linee di indirizzo, in allegato A al presente atto per costituirne parte integrante, finalizzate alla costituzione della società di capitali a totale partecipazione e sotto il controllo della Regione Puglia dedicata alle attività di gestione e sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria di competenza regionale.
6. Di approvare lo schema di rendicontazione/riclassificazione, in allegato B al presente atto per costituirne parte integrante, utile a ricostruire le informazioni inerenti le componenti economiche riclassificate delle gestioni nonché i livelli occupazionali coinvolti, cui i soggetti gestori sono tenuti a conformare le annuali rendicontazioni sulle gestioni di che trattasi.
7. Di affidare provvisoriamente in proroga, stante la necessità e l'urgenza, senza soluzione di continuità, fino alla data di subentro del nuovo soggetto esercente il servizio di gestione dell'infrastruttura ferroviaria, e comunque non oltre il 31/12/2022, i seguenti contratti di servizio, relativamente al servizio di gestione dell'infrastruttura ferroviaria:

Ferrovie del sud est e servizi automobilistici s.r.l.	rep. 011020 del 29.12.2009
Ferrovie del Gargano s.r.l.	rep. 011019 del 29.12.2009
Ferrovie Appulo Lucane s.r.l.	rep. 011095 del 30.12.2009
Ferrottramviaria s.p.a.	rep. 019362 del 05.07.2017
Ferrottramviaria s.p.a.	rep. 015049 del 31.05.2013
Ferrottramviaria s.p.a.	rep. 10999 del 17.12.2009

8. Di dare atto che in considerazione delle valutazioni prodotte dal gruppo di lavoro di cui al precedente p.to 4 nonché in considerazione del preminente e superiore interesse pubblico di armonizzare il completamento degli investimenti in corso oltre quelli di cui alla DGR 2083/2021 con il mantenimento in pieno e continuativo esercizio della reti ferroviarie regionali, l'affidamento provvisorio in proroga di cui al presente atto, a mente dell'art. 15 della L.R. n. 18/2002, "*[...] è revocabile in ogni tempo e prorogabile eccezionalmente per non più di tre volte [...]*".
9. Di disporre che i corrispettivi massimi dovuti, per le prestazioni di gestione dell'infrastruttura ferroviaria oggetto di tutti i contratti di servizio in essere, rimangano quelli attualmente singolarmente identificati nei relativi contratti cui va detratta la quota di corrispettivo eventualmente riconosciuta nell'ambito dei contratti di servizio di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia, e che, fermo restando tale limite massimo, sia comunque rideterminata, a consuntivo, la quota effettivamente dovuta dei medesimi corrispettivi, e conseguentemente che tale quota sia rideterminata attraverso la consuntivazione, annuale, redatta secondo le misure regolatorie e gli annessi schemi di contabilità regolatoria e rendicontazione/riclassificazione, utili allo scopo, che la Regione Puglia e l'Autorità di Regolazione dei Trasporti hanno adottato od adotteranno.
10. Di approvare lo schema di atto di affidamento provvisorio in proroga in allegato C alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante, da sottoscrivere tra Regione Puglia e società affidataria

che prevede - nel rispetto del nuovo termine di scadenza individuato ed al netto della rideterminazione, a consuntivo, della quota effettivamente dovuta dei corrispettivi massimi contrattuali come innanzi descritto - la prosecuzione dei servizi di trasporto automobilistico e di gestione dell'infrastruttura ferroviaria agli stessi patti e condizioni contenuti negli attuali contratti di servizio.

11. Di autorizzare il Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità a sottoscrivere l'atto di affidamento provvisorio in proroga, di cui allo schema in allegato C, con facoltà di apportare le eventuali modifiche necessarie ad allineare la data di effettiva sottoscrizione dell'atto alla data di decorrenza del medesimo (01.01.2022), nonché eventuali altre modifiche non sostanziali in fase di sottoscrizione, nel rispetto dei principi e degli obiettivi della presente deliberazione.
12. Di trasmettere il presente atto, per doverosa conoscenza, ai Prefetti della Puglia.
13. Di notificare il presente atto alle società interessate.
14. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario generale della Giunta

ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta

MICHELE EMILIANO



ladaresta Carmela
29.12.2021
15:39:48
GMT+01:00

ALLEGATI

ALLEGATO A

Linee di indirizzo finalizzate alla istituzione della società di capitali a totale partecipazione e sotto il controllo della Regione Puglia dedicata alle attività di gestione e sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria di competenza regionale

Il servizio di interesse economico e generale di gestione unitaria, manutenzione e sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria di competenza regionale e degli impianti connessi è necessario a perseguire le finalità istituzionali della Regione Puglia oltre che necessario per scongiurare l'interruzione od il degrado prestazionale, anche in termini di sicurezza, del pubblico servizio di trasporto passeggeri per ferrovia.

Per i fini di cui innanzi la Regione Puglia intende verificare la sussistenza delle condizioni per il perseguimento dei medesimi utilizzando il modello dell'*in-house providing*, attraverso la costituzione di un soggetto privatistico a totale partecipazione e sotto il controllo della Regione Puglia.

La costituzione di tale soggetto (la "*società in-house*") deve perseguire i principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento, oltre che i principi di economicità, imparzialità, efficacia, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.

* * *

1. Al fine di verificare la sostenibilità del modello di gestione "*in-house*" delle prestazioni di gestione dell'infrastruttura ferroviaria e dei servizi, dovranno essere prioritariamente valutate:
 - la possibilità di acquisizione del personale attualmente in forze ai soggetti gestori dell'infrastruttura ferroviaria;
 - gli asset, le giacenze ed il valore residuo di eventuali pertinenti apporti di capitali privati al momento del subentro, proprie afferenti alle attività di che trattasi;
2. La "*società in-house*" dovrà mantenere una posizione di terzietà rispetto agli operatori del trasporto pubblico ferroviario;
3. La "*società in-house*" potrà offrire e realizzare prestazioni in regime di economia di mercato in misura, nei modi e nei termini previsti dall'ordinamento;
4. Al fine di il modello di *governance* della "*società in-house*" dovrà prevedere un Amministratore unico ed un organo di revisione contabile designati dalla Giunta regionale.
5. La "*società in-house*" agisce ed opera in forza una concessione del servizio di gestione e sviluppo dell'infrastruttura e degli impianti connessi, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016;
6. Nel dettaglio, i rapporti con la Regione Puglia saranno disciplinati attraverso contratti di servizio con i quale la Regione può riconoscere un corrispettivo per ogni prestazione resa.
7. La "*società in-house*" dovrà prevedere nell'oggetto sociale almeno le seguenti attività:
 - a) assunzione di concessioni e licenze per la costruzione, lo sviluppo e l'esercizio di linee di pubblici trasporti ferroviari, nonché il rilievo delle stesse;
 - b) i servizi connessi all'attività di gestore dell'infrastruttura, gestore di stazione e operatore di impianto, ivi inclusi i servizi di commercializzazione di titoli di viaggio, la locazione di impianti ferroviari, nodi di scambio modale e scali merci;
 - c) gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale funzionale e non funzionale all'esercizio del trasporto pubblico;

- d) servizi di ingegneria inerenti degli interventi di manutenzione, sviluppo, adeguamento, potenziamento e nuova realizzazione di infrastrutture di trasporto e/o opere ed interventi connessi;
 - e) affidamento ed esecuzione di contratti di servizio per l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale;
 - f) acquisizione e messa a disposizione di materiale rotabile nonché dei beni mobili strumentali all'esecuzione del trasporto ferroviario di interesse regionale;
 - g) servizi complementari e funzionali all'attività di trasporto pubblico di interesse regionale;
 - h) valorizzazione, anche turistica, del patrimonio storico, architettonico ed industriale della ferrovia, anche attraverso iniziative commerciali;
 - i) Implementazione del paradigma Mobility as a Service – MaaS per il sistema del trasporto pubblico locale e regionale pugliese, con specifico riferimento a:
 - implementazione del sistema integrato di vendita dei titoli di viaggio su scala regionale e locale;
 - implementazione del sistema integrato di tracking e monitoraggio flotte del tpl regionale e locale;
 - implementazione del sistema integrato di infomobilità regionale, a partire dal tpl regionale e locale.
8. I ricavi della “*società in-house*” saranno garantiti:
- dai ricavi da contratto di servizio da stipulare con la Regione Puglia e/o con altri Enti;
 - dai ricavi, riconosciuti dalle imprese ferroviarie, rivenienti dalle attività di operatore di impianto e dall'accesso e uso dell'infrastruttura ferroviaria, delle stazioni e/o degli altri beni;
 - dai ricavi rivenienti dall'attività di messa a disposizione di materiale rotabile alle imprese ferroviarie;
 - da altre fonti;
9. La “*società in-house*” utilizzerà un sistema di contabilità regolatoria che evidenzii i meccanismi di imputazione dei costi relativi a tutti i processi industriali della sua attività. I risultati derivanti dal sistema di contabilità sono comunicati annualmente alla Regione, corredati di tutte le informazioni necessarie alla valutazione dell'efficienza della spesa e del rispetto della condizione di equilibrio tra i costi di gestione dell'infrastruttura, al netto degli ammortamenti, e dei ricavi da canoni, corrispettivi, attività commerciali e contributi pubblici.

ALLEGATO B

NUMERO e COSTO MEDIO ADDETTI

ANNO	A		B		C		D		E		F		G		H		I		J		L	
	Circolazione		Manutenzione ordinaria		Servizi di stazione e di accessibilità		Acquisto e gestione flotta regionale		Ingegneria, sviluppo e patrimonio		Funzioni specifiche del GI		Valorizzazione patrimonio		Funzioni generali e amministrative		Manutenzione straordinaria		Sviluppo infrastruttura		TOTALE	
	numero	costo	numero	costo	numero	costo	numero	costo	numero	costo	numero	costo	numero	costo	numero	costo	numero	costo	numero	costo	numero	costo
dirigenti																						
impiegati																						
personale circolazione																						
personale manutenzione																						
TOTALE																						

ALLEGATO C**ATTO AFFIDAMENTO PROVVISORIO IN PROROGA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO
PER L'ESERCIZIO DELLE FERROVIE EX ART. 8 D.Lgs. n. 422/2008**

tra

la Regione, con sede in Bari, Lungomare N. Sauro, 33 codice fiscale 80017210727, rappresentata dall'ing. Carmela Iadaresta, che interviene ed agisce in qualità di Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità (di seguito, per brevità, anche denominata "**Regione**" o "**Ente affidante**"),

e

l'impresa esercente affidataria [•], con sede in [•], via [•],[•], CAP [•], C.F. e P.IVA [•], ai fini del presente atto rappresentata da [•], nato a [•] il [•], (di seguito denominata anche solo "[•]" o "**Affidatario**"),

ciascuna, singolarmente considerata, di seguito denominata anche solo la "**Parte**" ed entrambe, congiuntamente considerate, anche solo le "**Parti**",

premesso che

- a) con contratto di servizio rep. [•] del [•] sottoscritto tra le Parti ai sensi dell'art. 19 della L.R. 31.10.2002 n. 18 e ss.mm.ii. (di seguito, denominato il "**Contratto**"), l'Ente affidante ha affidato a [•] l'esercizio del servizio di trasporto pubblico ferroviario, del servizio automobilistico integrativo e/o sostitutivo e del servizio di gestione dell'infrastruttura ferroviaria;
- b) ai sensi dell'art. 3 del "**Contratto**", quest'ultimo aveva originaria durata di 6 (sei) anni a decorrere dal 01.01.2010 e fino al 31.12.2015;
- c) il medesimo art. 3 del "**Contratto**" prevedeva la possibilità di rinnovare, di ulteriori 6 (sei) anni la durata del medesimo atto. In forze di tale previsione con DGR 1453/2013 la Giunta regionale ha esercitato la facoltà di prorogare, sino al 31.12.2021 il medesimo contratto;
- d) la Giunta Regionale pugliese, con propria Deliberazione n. [•] del [•] tra l'altro ha fornito indirizzo alla "*costituzione della società di capitali a totale partecipazione e sotto il controllo analogo della Regione Puglia dedicata alle attività di gestione e sviluppo unitari dell'infrastruttura ferroviaria di competenza regionale, oltre che dei servizi connessi*";
- e) la prossima scadenza del "**Contratto**" al 31.12.2021 rischia di determinare l'interruzione del servizio di gestione dell'infrastruttura, non essendo la stessa compatibile con il subentro del soggetto pubblico *in-house*, che la Regione Puglia costituirà, alle attività di gestione dell'infrastruttura ferroviaria attualmente erogate dall'Affidatario in forze del contratto di servizio rep. [•] del [•];
- f) la risoluzione di tale situazione di elevata criticità impone l'adozione di misure emergenziali volte a tutelare il superiore interesse pubblico connesso alla prosecuzione regolare del servizio pubblico di trasporto;
- g) anche in considerazione dell'imminente concreto rischio di sospensione del servizio di gestione dell'infrastruttura ferroviaria, sono state avviate, dalla Regione Puglia, le opportune iniziative volte ad addivenire con la massima possibile urgenza alla stipulazione con [•] di un accordo consensuale di

proroga, senza soluzione di continuità, del contratto di servizio rep. [•] del [•] alle stesse condizioni, al netto della necessità di compatibilizzare il corrispettivo dovuto, pro-quota gestione infrastruttura, all'attività di rendicontazione/riclassificazione del conto economico e gli altri dati economici e gestionali relativi alle attività del gestore dell'infrastruttura, oltre che gli elementi utili alle pertinenti valutazioni patrimoniali degli asset e dei rami d'azienda, mantenendo il raccordo con il conto economico aziendale, secondo i livelli di dettaglio e conformemente agli schemi di cui alle misure regolatorie applicabili al caso approvate dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti (*ex multis* Delibere ART n. 96/2015 e n. 130/2019), nonché conformemente agli schemi in allegato B alla DGR n. [•] del [•].

tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Premesse ed Allegati

Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente " **Atto di Proroga**".
Costituiscono Allegati al presente " **Atto di Proroga**" tutti i documenti identificati nel presente " **Atto di Proroga**" come tali.

Art. 2 – Proroga del Contratto

La durata del " **Contratto**", pro-quota servizio di gestione dell'infrastruttura ferroviaria viene prorogata fino al subentro del nuovo soggetto gestore dell'infrastruttura ferroviaria regionale, di cui alla DGR n. [•] del [•] e comunque non oltre la data del 31.12.2022.

Il presente " **Atto affidamento provvisorio in proroga**" potrà essere risolto in ogni tempo e potrà essere prorogato eccezionalmente per non più di tre volte. L'eventuale risoluzione non comporta oneri a carico dell'Ente affidante.

Art. 3 – Oggetto del Contratto

Con eccezione della modifica della durata contrattuale e della necessità di compatibilizzare la quota parte del corrispettivo dovuto per la prestazione di gestione dell'infrastruttura ferroviaria di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del presente " **Atto affidamento provvisorio in proroga**", le Parti espressamente convengono che la gestione del servizio prosegua ai medesimi patti, e condizioni di cui al " **Contratto**" vigente al 31.12.2021 e conseguentemente riconoscono e confermano la piena validità delle pattuizioni di cui al Contratto medesimo nonché delle norme nazionali e regionali, nonché delle misure regolatorie applicabili, a cui si lo stesso si conforma.

Art. 4 – Corrispettivo

Il corrispettivo massimo potenzialmente riconoscibile all'Affidatario per l'assolvimento delle prestazioni contrattuali è quello attualmente identificato nel " **Contratto**", così come sino ad oggi riveniente dall'applicazione dell'adeguamento inflattivo di cui alla L.R. n. 18/2002.

Il limite massimo del corrispettivo riconoscibile all'Affidatario per le prestazioni di cui al presente " **Atto di proroga**" coincidente con i corrispettivi, pro-quota gestione infrastruttura, attualmente singolarmente identificati nei relativi contratti cui va detratta la quota di corrispettivo per analoghe prestazioni (ove e per quanto applicabili: accesso infrastruttura, energia/carburante di trazione, servizi offerti

dall'operatore d'impianto, ecc...) eventualmente riconosciuta nell'ambito dei contratti di servizio di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia. La quota di corrispettivo effettivamente riconoscibile all'Affidatario è quella riveniente

Fermo restando tale limite massimo, la quota di corrispettivo effettivamente riconoscibile all'Affidatario è quella rideterminata attraverso la consuntivazione, annuale, redatta secondo le misure regolatorie e gli annessi schemi di contabilità regolatoria e rendicontazione/riclassificazione, utili allo scopo, che la Regione Puglia e l'Autorità di Regolazione dei Trasporti hanno adottato od adotteranno.

A consuntivo, entro il 15 maggio di ogni anno, l'Affidatario rende disponibili le rendicontazioni/riclassificazioni e gli schemi di contabilità regolatoria (di cui alle Delibere ART *ratione temporis* vigenti – *ex multis*: Delibera ART n. 154/2019, Delibera ART n. 113/2021, Delibere ART n. 96/2015 e n. 130/2019), nonché quelli approvati con DGR n. [•] del [•], certificati da revisore contabile, attraverso le/i quali è computata la effettiva quota di corrispettivo dovuta per l'assolvimento delle prestazioni di cui al presente **“Atto affidamento provvisorio in proroga”**.

Le eventuali partite dare/avere tra le Parti sono regolate entro l'anno corrente di riferimento e, comunque, entro il termine del rapporto *inter partes*.

Ai fini della determinazione dell'utile ragionevole valgono le deliberazioni dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti.

Art. 5 – Cauzione

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, a garanzia degli impegni assunti con il presente atto, [•] ha prorogato dal [•] al [•] la cauzione definitiva già prestata con garanzia fideiussoria n. [•] in data [•] rilasciata da [•] che, controfirmata dalle Parti, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto anche se ad esso non materialmente allegata.

Art. 6 – Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Impresa [•], ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i., assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ivi previsti, accettando espressamente che il presente **“Atto affidamento provvisorio in proroga”** sarà risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi degli strumenti di pagamento previsti da detta norma.

A tal proposito, FSE ha comunicato che il conto corrente è quello aperto presso la banca [•] – IBAN [•].

La persona delegata ad operare su suddetto conto corrente è [•], nato/a [•], il [•], codice fiscale [•].

Art. 7 – Spese contrattuali e registrazione

Sono a carico di FSE tutte le spese del **“Atto affidamento provvisorio in proroga”** e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'IVA che rimane a carico dell'Ente affidante.

Art. 8 – Rinvio

Per quanto non contenuto nel presente atto, le Parti rinviano espressamente alle clausole del **“Contratto”**, del quale reciprocamente danno atto, accettandone *in toto* il contenuto.

Art. 9 – Trasparenza

Con la stipula del presente “**Atto affidamento provvisorio in proroga**”, l’Affidatario dichiara di essere informato e di esprimere il proprio consenso e di non opporsi alla eventuale comunicazione e/o diffusione da parte del Committente del contenuto del presente “**Atto affidamento provvisorio in proroga**” nella misura necessaria per il perseguimento di eventuali obblighi di trasparenza e di pubblicità.

Art. 10 – Trattamento dei dati personali

A) Finalità del trattamento e base giuridica

Nel corso dello svolgimento delle attività connesse all’esecuzione del presente “**Atto affidamento provvisorio in proroga**”, ciascuna delle Parti tratterà dati personali acquisiti nella fase di gestione per le finalità amministrative e/o contabili e per la corretta esecuzione di tutto quanto previsto, in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento EU 679/2016 e al D.Lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 e s.m. e i., in materia di protezione dei dati personali, nonché a tutte le norme di legge di volta in volta applicabili.

Le Parti si impegnano a condurre le attività di trattamento di dati personali sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza degli interessati, e solo ed esclusivamente per le finalità di affidamento ed esecuzione del presente “**Atto affidamento provvisorio in proroga**” (Base giuridica: Contrattuale), nonché degli eventuali obblighi di legge (Base giuridica: Legale).

B) Tipologie di dati personali

I dati personali raccolti nell’ambito della fase di esecuzione del presente “**Atto affidamento provvisorio in proroga**” rientrano nelle categorie dei “Dati Comuni” acquisiti direttamente dalle Parti contraenti o dai dipendenti dei contraenti: dati anagrafici, dati di contatto.

I predetti dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei in modo da garantire idonee misure di sicurezza e riservatezza.

C) Dati di contatto di Titolari e DPO

I riferimenti dei Titolari del trattamento e dei rispettivi Data Protection Officer (DPO) sono:

Per la Regione Puglia:

Titolare del Trattamento è Regione Puglia rappresentato dal Presidente della Giunta Regionale ed il rappresentante designato al trattamento per conto del Titolare è il Dirigente pro-tempore della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità, ing. Carmela Iadaresta, contattabile all’indirizzo mail: c.iadaresta@regione.puglia.it, con sede legale in Lungomare Nazario Sauro n. 33 – 70100 – BARI;

Il Data Protection Officer (responsabile per la protezione dei dati) è la dr.ssa Rossella CACCAVO, contattabile all’indirizzo mail: rpd@regione.puglia.it.

Per l’Affidatario [•]:

Titolare del Trattamento è [•], contattabile all’indirizzo mail [•] con sede legale in [•], contattabile all’indirizzo mail [•]

Il Data Protection Officer è [•], contattabile all’indirizzo mail [•].

D) Conservazione dei dati

I dati personali raccolti nell'ambito di cui al presente "**Atto affidamento provvisorio in proroga**" saranno trattati da ciascuna delle Parti limitatamente al periodo di tempo necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra. Nel caso in cui esigenze di tipo contabile/amministrativo ne richiedano la conservazione per periodi più estesi, gli stessi saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a 10 anni dalla scadenza del presente "**Atto affidamento provvisorio in proroga**".

E) Diritti degli Interessati

Il Regolamento EU 679/2016 (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l'esercizio di specifici diritti. In particolare, in relazione al trattamento dei propri dati personali, gli interessati hanno diritto di chiedere l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l'opposizione e la portabilità; inoltre possono proporre reclamo, nei confronti dell'Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali. A tal proposito, ciascuna delle Parti si impegna a garantire l'esercizio di tali diritti da parte degli interessati. Dichiara, inoltre, espressamente di aver debitamente informato i propri dipendenti e/o collaboratori ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento EU 679/2016.

Bari, _____

Letto, confermato e sottoscritto.

per la Regione Puglia _____

per [•] _____